



**COMUNE DI NEMI**  
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

Piazza del Municipio 9  
00040 Nemi  
☎069365011-12-13 fax 069368071

p.iva 01058001007  
c.f. 02439590585  
✉comunedinemi@pec.it

**ORDINANZA SINDACALE**  
**N° 2 DEL 18/06/2024**

**OGGETTO: Campagna AIB 2024 attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi**

**IL SINDACO**

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225 del 24-02-1992 e ss.mm.;

**PREMESSO** che l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni in quanto la siccità, l'alta temperatura ed il forte vento fanno evaporare parte dell'acqua trattenuta dalle piante, determinando condizioni naturali favorevoli all'innescò e allo sviluppo di incendi.

**RICHIAMATE** le vecchie ordinanze inerenti il taglio delle essenze arboree pericolanti;

**ACCERTATO** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, possono essere causa predominante di incendi;

**CHE** in caso di incendio le conseguenze per l'equilibrio naturale sono spesso gravissime e i tempi per il riassetto dell'ecosistema forestale e ambientale molto lunghi.

**CHE** le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge intense, lo scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale.

**RICHIAMATE** le note della Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenze e sala Operativa, relative alla campagna AIB al fine di porre in atto le misure per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi durante il periodo di massima criticità individuato tra il 15 giugno ed il 30 settembre;

**RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

**VISTA** la L. n° 353/21-11-2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTA** la L.R. n. 39 del 28/10/2002, articolo n. 64 comma 5° ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**VISTO** il Titolo III del D. Lgs. 139/08-03-2006 in materia di Prevenzione incendi;

**VISTO** il D. Lgs. N° 152/03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

**VISTI** gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

**VISTE** le norme del vigente Codice Civile;

**VISTO** l'articolo 50, comma 5° del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la L.R. 2 del 26/02/2014

**ORDINA**

**Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2019:**

**ART. 1**

Il divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Nemi:

Di accendere fuochi;

Di usare apparecchi a fiamma libera o lettrici che producono faville;

Di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d'innescò;

**ART. 2**

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i

responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo di provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, **nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti** e quant'altro possa essere veicolo di incendio, entro 15 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

#### **ART. 3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

#### **ART. 4**

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;

#### **ART. 5**

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante l'uso, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille;

#### **ART. 6**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

#### **ART. 7**

Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

#### **ART. 8**

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

#### **AVVERTE**

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada ss.mm.;
2. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno** al **30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00 e con l'applicazione della sanzione in misura ridotta pari ad €. 2.064,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm. a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
3. In caso di mancato decespugliamento e pulizia delle proprie aree confinanti con le strade ed aree pubbliche, si procederà, previa accertamento, con la determinazione delle sanzioni pecuniarie previste dal vigente codice della strada, art. 29 sanzione da €. 173,00 ad €. 695,00;

#### **RICORDA**

1. Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
2. Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;**  
**CORPO FORESTALE TEL. 06/9662258 (1515 pronto intervento boschivo);**  
**POLIZIA MUNICIPALE DI NEMI 06/936501218;**  
**STAZIONE CARABINIERI DI NEMI TEL. 06/9368002;**  
**NUMERO UNICO DI EMERGENZA TEL. 112**



**COMUNE DI NEMI**  
**CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE**

Piazza del Municipio 9  
00040 Nemi  
☎069365011-12-13 fax 069368071

p.iva 01058001007  
c.f. 02439590585  
✉comunedinemi@pec.it

Per il rispetto della presente Ordinanza la stessa viene trasmessa a:

Polizia Locale Nemi;  
Al Prefetto  
Stazione dei Carabinieri Nemi;  
Commissariato della Polizia di Stato;  
ASL Rm 6  
Acea Ato 2  
Guardia di Finanza Compagnia di Velletri;  
Parco Regionale dei Castelli Romani;  
VV.FF. distaccamento Nemi;  
Carabinieri Forestale di Velletri;  
Associazione di Protezione Civile Comunale;  
Ai Corsorzi Parco dei Lecci e Le Ville di Nemi

Nemi, lì 18/06/2024

**IL SINDACO**  
**Alberto Bertucci**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93"